



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 182 DEL 27/04/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLO
STRAORDINARIO DELL'ANNO 2023

REGISTRO GENERALE NR.556



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 182

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLO STRAORDINARIO DELL'ANNO 2023

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 5 del 11/01/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2023-2025 ed assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all'anno 2023;
- n. 12 del 20/01/2023 e successive modificazioni questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2023 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 assegnano al Responsabile dell'Area Finanziaria l'attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione economico-finanziaria (DUP) per il triennio 2023/2025;
- del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di

- miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
 - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell'Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale per la parte economica, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2022 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2023;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del

triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2023, approvato e modificato con le successive variazioni, sono indicati nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICORDATO che:

- l’articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta a euro 1.414,40 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall’ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l’articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l’anno 2019;

CONSIDERATO che:

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l’articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L (per il Comune di Anacapri tale importo annuo ammonta ad Euro 5.654,61, e resta confermato anche per gli anni successivi);

VISTO che:

l’articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell’art. 13, comma 1 (ovvero dal 1 aprile 2023):

- degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);
- del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2008, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;

l’articolo 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluiscia anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1 (per il Comune di Anacapri tale importo ammonta, a decorrere dall’anno 2023, a euro 3.341,35 e resta confermato per gli anni successivi);

DATO ATTO che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (per il Comune di Anacapri 51 dipendenti) con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo dell'anno 2023 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022 (per il Comune di Anacapri tale importo ammonta a euro 4.309,50 per l'anno 2023 e ad euro 8.619,00 per gli arretrati 2021 e 2022);

DATO ATTO altresì che l'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 dispone, tra l'altro, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, e che per il Comune di Anacapri non sussistono le condizioni per l'incremento del fondo;

TENUTO CONTO che, in applicazione dell'art. 79, comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. 21/05/2018 ovvero *“gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”*;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- gli incentivi per il recupero dell'evasione tributaria di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018;

- gli incentivi per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio;
- gli incentivi per la celebrazione dei matrimoni in luoghi differenti dalla casa comunale e in orari diversi da quelli di servizio, applicandosi la disciplina delle “sponsorizzazioni” (art. 43 della legge 449/1997), così come chiarito dalla Corte dei Conti Veneto con la deliberazione n. 322/2019;

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- il salario accessorio del segretario comunale,
- il fondo del lavoro straordinario;

DEDOTTO quindi che il trattamento accessorio dell’anno 2016 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2023 e che quest’ultimo può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall’art. 33, comma 2, del D.L 34/2019 convertito in legge 58/2019;

RITENUTO pertanto procedere all’integrazione delle risorse decentrate relative all’anno 2023 con le seguenti quote:

- per le risorse variabili ex art. 79 comma 2, lettera a) del CCNL 16/11/2022 per l’importo di euro 94.337,17 come dettagliato nel prospetto allegato alla presente;
- per le risorse variabili ex art. 79 comma 2, lettera b), per l’importo di euro 20.382,88;
- per le risorse variabili ex art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, l’importo di € 3.050,82 quale integrazione discrezionale *una tantum* computata nella misura dello 0,22% del monte salari 2018;

CONSIDERATO che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative ai risparmi dell’anno precedente, che ammontano ad euro 14.100,73 per i risparmi dello straordinario e ad euro 10.977,03 per i risparmi del fondo anno precedente;

VISTO il prospetto (allegato alla presente) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 pari ad un totale lordo di € 305.377,08 oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 153.959,45;
- risorse variabili € 151.417,63;

DATO ATTO che alle somme sopra citate è stata applicata la decurtazione per la riconduzione al limite di cui all’art. 23 comma 2, D.Lgs 75/2017, pari ad euro 50,00;

DATO ATTO che il citato prospetto allegato comprende:

- le somme relative alle retribuzioni di posizione e di risultato imputate al bilancio 2023, quantificate in € 95.000,00,
- le somme relative alle risorse di cui all’art. 1, comma 604, Legge 234/2021 ovvero lo 0,22%

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- del monte salari 2018 con suddivisione proporzionale tra Fondo dei dipendenti e budget delle posizioni organizzative, quantificate in € 3.050,82;
- le somme destinate al fondo straordinario, quantificate in € 26.588,94;

EVIDENZIATO che il totale complessivo rispetta il limite dell'anno 2016 ai sensi art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 400.377,08 compreso le posizioni organizzative, come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

EVIDENZIATO che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo di € 305.377,08 cui risorse stabili € 153.959,45 e risorse variabili € 151.417,63 come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- **DI COSTITUIRE** il fondo per le posizioni organizzative per l'anno 2023, per l'importo di euro 95.000,00;
- **DI COSTITUIRE** il fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2023, per l'importo di euro 26.588,94;
- **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile;
- **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale;
- **DI DARE ATTO** che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s. m. i.;
- **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **DI AVVISARE** che, ai sensi del co. 4, art. 3, della [Legge n. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
giurisdizionale al T.A.R. Campania, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 582**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLO STRAORDINARIO DELL'ANNO 2023**

Nr. adozione settore: **182** Nr. adozione generale: **556**

Data adozione: **27/04/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 27/04/2023

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 27/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.